

Elenco delle cause pregiudiziali esaminate nella riunione del 20 febbraio 2018

Cause pregiudiziali sollevate da giudici nazionali

CAUSA	AMMINISTRAZIONI	OGGETTO
CAUSE RIUNITE C-612/17 C-613/17 ITALIA CORTE DEI CONTI (SCAD. 9 MARZO)	MIN. GIUSTIZIA MIN. BENI CULTURALI MIN. ECONOMIA E FINANZE ISTAT PCM-DAGL PCM-UFFICIO SPORT CONI	<u>Regolamento SEC 2010</u> Compatibilità con il Regolamento Ue n. 549/2013, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione Europea (SEC2010), della decisione dell'ISTAT di includere la FISE (Federazione italiana sport equestri) e la FIG (Federazione italiana golf) nell'elenco annuale delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato di cui all'art. 1 della l. 196/2009 (Legge di contabilità e finanza pubblica).
C-646/17 ITALIA TRIB. BRINDISI (SCAD. 9 MARZO)	MIN. GIUSTIZIA PCM-DAGL	<u>Diritto all'informazione nei procedimenti penali</u> Compatibilità con la Direttiva 2012/13, sul diritto all'informazione nei procedimenti penali, di una normativa come quella prevista dal codice di procedura penale italiano che consente all'imputato, in caso di modifica fattuale dell'imputazione, l'accesso al rito del cd. patteggiamento, mentre non lo consente in caso di modifica della sola qualificazione giuridica.

Cause pregiudiziali sollevate da giudici di altro Stato membro

<p align="center">C-620/17 UNGHERIA (SCAD. 1 MARZO)</p>	<p>MIN. GIUSTIZIA</p> <p>MIN. INFRASTRUTTURE</p> <p>MIN. SVILUPPO ECONOMICO</p> <p>PCM-DAGL</p> <p>ANAC</p> <p>AEEGSI</p> <p>AGCM</p>	<p align="center"><u>Responsabilità per violazione del diritto UE nell'esercizio del potere giudiziario</u></p> <p>Interpretazione delle linee guida della CGUE relative ai requisiti per ottenere il risarcimento in ragione della violazione del diritto dell'Unione da parte dei giudici di uno Stato Membro, stabilite nella sentenza <i>Kobler</i> (causa C-224/01), nonché delle linee guida della CGUE relative all'ammissibilità del riesame, stabilite nelle sentenze <i>Kühne & Heitz</i> (causa C-453/00), <i>Kapferer</i> (causa C-234/04) e <i>Impresa Pizzarotti</i> (causa C-213/13) (<i>caso in cui la Corte di Budapest-Capitale, in qualità di giudice di ultimo grado, da un lato ha impedito il riesame, e, dall'altro, non ha adempiuto all'obbligo di avviare un procedimento di rinvio pregiudiziale dinanzi alla CGUE</i>).</p>
<p align="center">C-628/17 POLONIA (SCAD. 2 MARZO)</p>	<p>MIN. GIUSTIZIA</p> <p>MIN. SVILUPPO ECONOMICO</p> <p>AGCOM</p> <p>AGCM</p>	<p align="center"><u>Pratiche commerciali sleali</u></p> <p>Interpretazione della nozione di pratiche commerciali aggressive di cui all'art. 8 della direttiva 2005/29/CE, relativa alle pratiche commerciali sleali, con particolare riferimento all'ipotesi in cui l'impresa sfrutti illecitamente la propria posizione di vantaggio rispetto al consumatore nella stipula dei contratti a distanza relativi alla fornitura dei servizi di telefonia.</p>
<p align="center">C-634/17 GERMANIA (SCAD. 22 FEBBRAIO)</p>	<p>MIN. GIUSTIZIA</p> <p>MIN. SALUTE</p> <p>MIN. INTERNO</p> <p>MIN. INFRASTRUTTURE</p>	<p align="center"><u>Trasporto transfrontaliero di sottoprodotti di origine animale</u></p> <p>Interpretazione del regolamento (CE) n. 1013/2006 relativo alla spedizione dei rifiuti, volta a chiarire se il trasporto transfrontaliero di sottoprodotti di origine animale è incondizionatamente escluso dal</p>

	<p>MIN. SVILUPPO ECONOMICO</p> <p>MIN. AMBIENTE</p> <p>MIN. POLITICHE AGRICOLE</p> <p>PCM-DAGL</p> <p>AEEGSI</p>	<p>campo di applicazione dello stesso oppure se l'esclusione opera unicamente per le spedizioni per le quali vigono specifiche condizioni ai sensi del regolamento (CE) n. 1069/2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano (<i>caso di un trasporto di sottoprodotti di origine animale, raccolti nei Paesi Bassi e trasportati in Germania per essere trattati e poi recuperati in un impianto di produzione di biogas, ritenuto illegale dall'Autorità tedesca poiché la società di smaltimento, non ritenendo applicabile il regolamento sulla spedizione dei rifiuti, non aveva espletato la procedura di notifica da esso prevista</i>).</p>
<p>C-636/17 AUSTRIA (SCAD. 1 MARZO)</p>	<p>MIN. GIUSTIZIA</p> <p>MIN. SVILUPPO ECONOMICO</p> <p>MIN. INFRASTRUTTURE</p> <p>ENAC</p> <p>AUTORITA' REGOLAZIONE TRASPORTI</p>	<p><u>Diritti dei passeggeri aerei</u> Interpretazione dell'art. 5.3 del regolamento (CE) n. 261/2004, ai sensi del quale il vettore aereo operativo non è tenuto a pagare una compensazione pecuniaria se può dimostrare che la cancellazione del volo è dovuta a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso. (<i>dubbio se il suddetto articolo debba essere interpretato nel senso che «tutte le misure del caso» debbano essere rivolte soltanto ad evitare le circostanze eccezionali ovvero anche ad evitare la cancellazione o un ritardo prolungato</i>).</p>
<p>C-637/17 PORTOGALLO (SCAD. 1 MARZO)</p>	<p>MIN. GIUSTIZIA</p> <p>MIN. SVILUPPO ECONOMICO</p> <p>PCM-UFFICIO SPORT</p> <p>AGCOM</p>	<p><u>Risarcimento danni da illecito antitrust</u> Interpretazione della direttiva n.2014/104/UE relativa alle norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni</p>

	<p>AGCM</p>	<p>delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione europea (<i>dubbio sull'applicabilità diretta di alcune disposizioni - segnatamente l'art. 9 sull'efficacia vincolante in sede civile delle decisioni antitrust divenute definitive e l'art. 10 sulla prescrizione - rispetto a fatti precedenti all'entrata in vigore della Direttiva ed ad un giudizio instaurato nel 2015, ossia prima della scadenza per il recepimento della stessa</i>).</p>
<p>C-638/17 LITUANIA (SCAD. 1 MARZO)</p>	<p>PCM-DAGL</p> <p>MIN. GIUSTIZIA</p> <p>MIN. ECONOMIA E FINANZE</p> <p>AG. DOGANE</p> <p>MIN. SALUTE</p> <p>MIN. SVILUPPO ECONOMICO</p> <p>AGCM</p>	<p><u>Accisa sui prodotti di tabacco lavorato</u></p> <p>Interpretazione dell'art. 4, par 1, inerente le definizioni di prodotti del tabacco, della direttiva 2011/64/UE, relativa alla struttura e alle aliquote dell'accisa applicata al tabacco lavorato (<i>dubbio se, ai fini della determinazione dell'accisa, il termine «sigari o sigaretti» comprende o meno i casi in cui parte della fascia di tabacco naturale ricostituito è coperta da uno strato aggiuntivo esterno (ad es di carta) e se tale questione sia rilevante che l'uso della carta come strato aggiuntivo nella fascia esterna del prodotto del tabacco (dove si trova il filtro) significhi che esso è visivamente simile a una sigaretta</i>).</p>
<p>C-639/17 LETTONIA (SCAD. 9 MARZO)</p>	<p>MIN. GIUSTIZIA</p> <p>MIN. ECONOMIA E FINANZE</p> <p>CONSOB</p> <p>BANCA D'ITALIA</p> <p>AGCM</p>	<p><u>Regolamento titoli</u></p> <p>Interpretazione della direttiva 98/26/CE, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli (<i>dubbio sull'applicabilità della direttiva 98/26 ad un ordine di pagamento impartito dal depositante a un ente creditizio per il trasferimento di fondi a un altro ente creditizio</i>).</p>

<p align="center">C-645/17 GERMANIA (SCAD. 1 MARZO)</p>	<p>MIN. GIUSTIZIA</p> <p>MIN. SVILUPPO ECONOMICO</p> <p>MIN. INFRASTRUTTURE</p> <p>ENAC</p> <p>AUTORITA' REGOLAZIONE TRASPORTI</p>	<p align="center"><u>Diritti passeggeri aerei</u></p> <p>Interpretazione dell'art. 5.3 del regolamento (CE) n. 261/2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato (<i>dubbio sulla riconducibilità ad una circostanza eccezionale della chiusura provvisoria di un aeroporto a seguito di un incidente occorso ad un aeromobile in sede di atterraggio</i>).</p>
<p align="center">C-647/17 SVEZIA (SCAD. 2 MARZO)</p>	<p>MIN. GIUSTIZIA</p> <p>MIN. SVILUPPO ECONOMICO</p> <p>MIN. BENI CULTURALI</p> <p>MIN. LAVORO</p> <p>MIN. ECONOMIA E FINANZE</p>	<p align="center"><u>Direttiva IVA –</u></p> <p>Interpretazione dell'articolo 53, inerente la deroga del luogo delle prestazioni di servizi, della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (<i>dubbio se una prestazione di servizi consistente nel dare accesso ad una formazione in materia di contabilità e di gestione, curata da una società svedese in un altro Stato membro, ai fini dell'imposizione dell'IVA, debba essere considerata svolta nel territorio dove è fissata la sede della propria attività economica - art 44 regime IVA svedese –o dove si svolgono effettivamente tali eventi – art 53 regime IVA dello specifico Stato membro-).</i></p>
<p align="center">C-644/18 PAESI BASSI (SCAD 1° MARZO)</p>	<p>MIN GIUSTIZIA</p> <p>MIN. SVILUPPO ECONOMICO</p> <p>MIN ECONOMIA E FINANZE</p> <p>AGENZIA DOGANE E MONOPILI</p> <p>AUTORITA' GARANTE CONCORRENZA E</p>	<p align="center"><u>Dazi antidumping</u></p> <p>Interpretazione dell'articolo 47 (“Diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale”) della Carta di Nizza, in combinato disposto con l'art. 4.3 (principio di leale cooperazione tra Unione e Stati Membri) del TFUE (<i>dubbio sulla sussistenza dell'obbligo, in capo alle istituzioni dell'Unione coinvolte nell'adozione di una decisione in materia di dazi</i></p>

	MERCATO	<i>antidumping la cui validità viene contestata in un procedimento dinanzi al giudice nazionale, di fornire a detto giudice, se questi lo richieda, tutte le informazioni a loro disposizione e che sono state prese in considerazione, o avrebbero dovuto essere prese in considerazione, nell'adozione della decisione in parola)</i>
--	----------------	---